



# Accordo Quadro



Busalla



Campomorone



Ronco Scrivia



Sant'Olcese

<b>OGGETTO</b>	Accordo Quadro per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)
----------------	---

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>DOTT. STEFANO SEMORILE</b>
--------------------------------------	-------------------------------

<b>AMMINISTRAZIONI ADERENTI</b>	<i>Comune di Busalla</i> <i>Comune di Campomorone</i> <i>Comune di Ronco Scrivia</i> <i>Comune di Sant'Olcese</i>
---------------------------------	--

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Città Metropolitana</b> .....	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
<b>Concorrente</b> .....	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Concessionario</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione</i>
<b>Comune, Committente</b> .....	<i>I soggetti aggiudicatori che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i Contratti derivati</i>
<b>Accordo Quadro</b> .....	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Concessionario, e l'attivazione dei Contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
<b>Contratti derivati</b> .....	<i>I contratti stipulati dai Committenti con il Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
<b>Disciplinare di gara</b> .....	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara, nella documentazione di gara e nei relativi allegati</i>
<b>Documentazione contrattuale</b> .....	<i>Il Contratto, Convenzione o Accordo Quadro, le Condizioni generali, il Capitolato speciale d'Oneri o il Capitolato prestazionale</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento, RUP</b> .....	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del Contratto derivato è individuato dal Committente</i>
<b>Direttore dell'esecuzione</b> .....	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
<b>Referente contrattuale</b> .....	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
<b>DSS10</b> .....	<i>Il Distretto Socio Sanitario n. 10, che comprende Alta Valpolcevera e Valle Scrivia, nell'ambito del quale si svolge l'esecuzione del servizio</i>

## SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto .....	4
Articolo 2	Disciplina di riferimento .....	4
Articolo 3	Descrizione del servizio di gestione degli asili nido .....	5
Articolo 4	Valore dell'Accordo Quadro e importo a base di gara.....	5
Articolo 5	Validità dell'Accordo Quadro.....	7
Articolo 6	Attivazione dei Contratti derivati.....	7
Articolo 7	Durata dei Contratti derivati.....	9
Articolo 8	Luogo di esecuzione.....	9
Articolo 9	Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro .....	9
Articolo 10	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	10
Articolo 11	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro .....	10
Articolo 12	Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro .....	10
Articolo 13	Forma dell'Accordo Quadro .....	11
Articolo 14	Risoluzione dell'Accordo Quadro .....	11
Articolo 15	Diffida ad adempiere.....	11
Articolo 16	Clausole Risolutive .....	12
Articolo 17	Effetti della Risoluzioni e del Recesso .....	12
Articolo 18	Divieto di Cessione del Contratto .....	13
Articolo 19	Oneri delle Amministrazioni Contraenti .....	13
Articolo 20	Clausole di Legalità .....	13
Articolo 21	Obblighi di comunicazione .....	13
Articolo 22	Tutela della riservatezza.....	14
Articolo 23	Spese Contrattuali .....	16
Articolo 24	Clausole Finali .....	16
Articolo 25	Foro competente .....	17

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'art. 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'Accordo Quadro ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli asili nido da parte delle Amministrazioni comunali aderenti del DSS10, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 agli articoli 3, comma 1, lettera vv) e artt. 164 e segg. di seguito indicati:

- Asilo nido ALBERO BLU, Via Bonningher n. 41 in Comune di Busalla;
- Asilo nido LA MELA VERDE, Via A. De Gasperi n. 64 in Comune di Campomorone;
- Asilo nido LA CARICA DEI 100 E 1, C.so Italia n. 131 in Comune di Ronco Scrivia;
- Asilo nido L'ORSACCHIOTTO, Via F.lli Cervi n. 2, in Comune di Sant'Olcese - Località Manesseno.

La sede ufficiale dell'asilo nido denominato "La mela verde", è nel centro di Campomorone in edificio comunicante con la scuola dell'infanzia statale. In via provvisoria e in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria previsti per la fine dell'anno scolastico 2022/2023, l'asilo si trova al piano terra e al piano secondo del Polo Sociale sito sempre in zona centrale.

Le prestazioni relative alla gestione degli asili nido nel DSS10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia) sono descritte al successivo art. 3 del presente Accordo Quadro e all'art. 1 e segg. del Capitolato speciale d'Oneri.

Il Capitolato speciale d'Oneri inoltre dettaglia i contenuti delle singole prestazioni e i dati organizzativi delle strutture.

Aderiscono all'Accordo Quadro i seguenti Comuni della Città Metropolitana di Genova: Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant'Olcese.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione dei contratti derivati da parte dei Comuni aderenti.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che saranno attivati dai Comuni aderenti.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

## **Articolo 2      Disciplina di riferimento**

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati sono disciplinati da:

- (1) Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI;
- (2) Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati;

- (3) L'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato DISCIPLINARE DI GARA;

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dai documenti sopraccitati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi socio educativi:

- a) Legge Regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 6;
- b) le Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lettera D), della citata Legge Regionale n. 6/2009, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2015.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dei servizi socio educativi per la prima infanzia del territorio dei Comuni aderenti.

### **Articolo 3      Descrizione del servizio di gestione degli asili nido**

Il servizio di gestione degli asili nido comprende le seguenti prestazioni:

- (1) il coordinamento pedagogico e didattico;
- (2) il servizio educativo;
- (3) la porzionatura e lo scodellamento dei pasti;
- (4) la pulizia dei locali dell'asilo nido e il mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia;
- (5) il servizio ausiliario;
- (6) i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali e degli spazi esterni adibiti al servizio, con esclusione delle cucine;
- (7) la manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- (8) la riscossione delle rette;
- (9) tutte gli adempimenti previsti in capo al gestore del servizio in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento così come previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 4      Valore dell'Accordo Quadro e importo a base di gara**

L'importo presunto complessivo dell'Accordo Quadro a base di gara è stimato in € 2.308.200,00 (duemilionitrecentoottomiladuecento euro) oneri fiscali esclusi, cifra che comprende gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 4.800,00, questi ultimi non soggetti a ribasso. I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati in € 2.091.522,40#.

L'importo a base di gara è determinato in ragione del numero di bambini che le strutture nel loro complesso possono accogliere per limiti di autorizzazione, tenuto conto del trend relativo agli ultimi quattro anni di frequenza media, delle modalità di frequenza (full-time part-time) e dell'impatto che l'emergenza sanitaria in corso ha avuto sul numero di iscrizioni.

L'importo totale a base di gara tiene conto del valore complessivo delle concessioni che potranno essere attivate dai Comuni nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 5 ed è così indicativamente ripartito tra i Comuni aderenti:

<b>BUSALLA</b>	<b>CAMPOMORONE</b>	<b>RONCO SCRIVIA</b>	<b>SANT'OLCESE</b>
----------------	--------------------	----------------------	--------------------

Importo soggetto a ribasso	€ 462.000,00	€ 712.800,00	€ 495.000,00	€ 633.600,00
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 500,00	€ 900,00	€ 500,00	€ 2.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 462.500,00</b>	<b>€ 713.700,00</b>	<b>€ 495.500,00</b>	<b>€ 636.500,00</b>

L'importo a base di gara si riferisce al periodo di durata dell'Accordo Quadro (4 anni).

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro ha carattere presuntivo in coerenza con gli stanziamenti di bilancio dei Comuni aderenti, si riferisce alla durata dello stesso, tenuto conto dell'opzione di proroga tecnica di un anno prevista dall'art. 7 (Durata dei contratti derivati), e risulta pari ad € 2.885.250,00 (duemilionioottocentottantacinquemiladuecentocinquanta).

La stima è basata sul numero di bambini che le strutture nel loro complesso potrebbero accogliere nel periodo di riferimento e tiene conto sia dell'andamento delle nascite sia delle ripercussioni sulla frequenza causate dalla pandemia in corso come indicato nell'analisi di contesto dell'art. 3 del Capitolato speciale d'Oneri. Tiene conto altresì dei periodi di erogazione del servizio e della durata dei Contratti derivati che potranno essere attivati dai Comuni nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro con riferimento a cinque anni scolastici inclusa l'eventuale proroga tecnica di 12 mesi di cui all'art. 8 delle Condizioni generali.

Per ogni bambino iscritto all'asilo nido è stato determinato un importo pro capite mensile a base di gara (oneri fiscali esclusi) di:

- (a) € 450,00 (quattrocentocinquanta euro) per i bambini ammessi alla frequenza part-time;
- (b) € 750,00 (settecentocinquanta euro) per i bambini ammessi alla frequenza full-time.

Detti importi si intendono riferiti a ciascuna mensilità ivi compreso il mese di agosto in caso di attivazione del centro estivo.

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati su base annua in € 522.880,60# per complessivi € 2.091.522,40#.

Il predetto prezzo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri gestionali ed adempimenti posti a carico del soggetto aggiudicatario dal presente Accordo Quadro.

Il corrispettivo, di cui all'art. 2 delle Condizioni generali, è calcolato applicando la percentuale di ribasso agli importi mensili pro capite di cui sopra, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

I Committenti non assumono alcun impegno in ordine all'effettivo numero di iscrizioni full time e part-time nel periodo di durata dell'Accordo Quadro e il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso e/o indennizzo nel caso in cui il numero di iscrizioni annuali effettive per singola struttura risultino inferiori e/o superiori per qualsiasi motivo rispetto a quelle previste per l'anno 2022-2023 e/o alla tendenza annuale registrata negli ultimi anni. In ogni caso il numero massimo di iscrizioni non può superare la capienza massima prevista per ciascun asilo come indicato all'art. 3 del Capitolato speciale d'Oneri.

Riduzioni e/o aumenti delle iscrizioni mediamente previste sono fin d'ora consentiti e accettati sia in caso di eventi indipendenti dai Committenti, sia in caso di modifiche dell'organizzazione degli asili nido, sia per cause di forza maggiore.

I Committenti, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dal Concessionario, si riservano la facoltà di apportare variazioni ai luoghi di esecuzione del servizio individuati nell'ambito dei territori comunali, di trasferire la sede del servizio o di accorpate più sedi, in considerazione di esigenze organizzative, logistiche o funzionali, ovvero nel caso le iscrizioni per la singola struttura lo consentano, di destinare quota parte dei locali a diversa destinazione d'uso comunque compatibile con il servizio di asilo nido ovvero di incrementare le strutture asilo nel territorio comunale in ragione della domanda di servizio. Inoltre i Committenti si riservano la facoltà di apportare variazioni agli orari di svolgimento del servizio.

Non è considerato recesso la chiusura di una struttura qualora la domanda di servizio sia assorbita da altra struttura da parte dei Comuni aderenti, nell'interesse dei quali l'Accordo Quadro è sottoscritto.

Il predetto prezzo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri gestionali e adempimenti posti a carico del soggetto aggiudicatario dal presente Accordo Quadro.

Il Concessionario si impegna a fornire il servizio alle condizioni di aggiudicazione anche in presenza di sensibili variazioni in aumento e/o in diminuzione del numero di iscrizioni.

I servizi dovranno essere forniti secondo il calendario scolastico approvato dal Comitato di Controllo.

## **Articolo 5      Validità dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti derivati può essere anticipata, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dei Contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i Contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

I Comuni aderenti, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

In caso di cessazione dell'efficacia a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, il Concessionario deve garantire, ai sensi dell'art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del Concessionario.

## **Articolo 6      Attivazione dei Contratti derivati**

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro.

I Committenti possono attivare il Contratto derivato sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

A tal fine trasmettono al Concessionario e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:

- a) l'indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante ed il Concessionario, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
- b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale d'Oneri e conformemente all'offerta presentata;

- c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
- d) l'importo contrattuale stimato dal Committente.

La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell'atto abilitativo.

La richiesta di attivazione del Contratto derivato deve essere comunicata alla Stazione appaltante e al Concessionario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.

La Stazione appaltante verifica sulla base dell'importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell'Accordo Quadro e ne comunica l'esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e al Concessionario. Entro lo stesso termine il Concessionario può comunicare eventuali osservazioni.

I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.

In caso di esito positivo il Concessionario produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa come previsto nei documenti di gara.

In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:

- (1) garanzia definitiva;
- (2) polizza assicurativa;
- (3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi del successivo Art. 8 del presente Accordo Quadro.

Il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere in particolare l'individuazione del Responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, se necessario, la durata del Contratto derivato, l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.

In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente ed il Concessionario definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

Il Concessionario ha l'obbligo di accettare ed eseguire i Contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali, dal Capitolato speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta.

**Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione al Concessionario del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Non è prevista nessuna altra forma di stipula del Contratto derivato.**

Il Committente s'impegna a comunicare al Concessionario, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Dati di descrizione dell'ente utili per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

La procedura di attivazione dei Contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l'attivazione dei Contratti derivati con la

decorrenza dell'Accordo Quadro o anticipare l'esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il Contratto derivato è formalizzato con scrittura privata successivamente all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'attivazione dei Contratti derivati è subordinata alla disponibilità di risorse economiche, derivanti anche da trasferimenti di fondi regionali.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Committente qualora eventuali e sopravvenute modifiche legislative dovessero incidere sul mantenimento del Contratto derivato, né potrà essere avanzata dal Concessionario alcuna richiesta di indennizzo.

#### **Articolo 7      Durata dei Contratti derivati**

La durata del Contratto derivato è stabilita dal Committente al momento dell'attivazione. Il Contratto derivato ha durata minima di due anni e massima di quattro. In ogni caso il Contratto derivato non può avere durata superiore al biennio successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro.

In ogni caso il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2022, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare uniformità nella durata dei rapporti negoziali.

Ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni generali è prevista la proroga tecnica dei Contratti derivati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso sia necessario dare continuità ai servizi nelle more del perfezionamento della procedura per la stipula di un nuovo affidamento.

Pertanto la durata massima dei contratti derivati, considerando anche l'opzione di proroga, risulta pari a 60 (sessanta) mesi.

#### **Articolo 8      Luogo di esecuzione**

Il servizio di gestione degli asili nido è svolto nelle Strutture indicate rispettivamente all'art. 3 del Capitolato speciale d'Oneri.

Il servizio di gestione deve essere svolto con le modalità operative indicate da ogni singolo Committente.

#### **Articolo 9      Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro**

Il Concessionario s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, il Concessionario s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Concessionario.

#### **Articolo 10      Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro**

In caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo nell'attivazione del Contratto derivato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle Condizioni generali di contratto.

#### **Articolo 11      Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro**

La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.

Durante tutta la durata dall'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Concessionario mediante ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei Contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

I Committenti si impegnano ad inviare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula, copia dei Contratti derivati sottoscritti dai contraenti e a comunicare l'applicazione di eventuali fatti, penali, recessi e risoluzioni che possano avere effetti sull'Accordo Quadro.

I Committenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione delle comunicazioni e delle segnalazioni utili ad evitare decadenze e prescrizioni nell'esercizio di diritti e facoltà previsti dall'Accordo Quadro e nella gestione di eventuali contenziosi, nonché a consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla Stazione Appaltante.

I Committenti ed il Concessionario sono responsabili per l'attivazione di Contratti derivati in assenza della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Pertanto s'impegnano a malleverare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dei Committenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sugli stessi.

#### **Articolo 12      Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro**

I Committenti devono trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il 31 dicembre di ogni anno di validità

dell'Accordo Quadro una relazione informativa, relativa all'anno educativo precedente, concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.

### **Articolo 13      Forma dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata in modalità elettronica.

### **Articolo 14      Risoluzione dell'Accordo Quadro**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 15      Diffida ad adempiere**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora il Concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, le Amministrazioni, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte le Amministrazioni hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato il Concessionario può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa al Concessionario in merito all'inadempimento del Contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

## **Articolo 16      Clausole Risolutive**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d'Oneri.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto del Concessionario la sottoscrizione di un Contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all'importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei Contratti derivati attivi;
- C) in caso di risoluzione di Contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell'Accordo Quadro;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario.

## **Articolo 17      Effetti della Risoluzioni e del Recesso**

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante e dei Committenti comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei Contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi Contratti derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i Contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del Contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto al Concessionario fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione del Concessionario da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

#### **Articolo 18      Divieto di Cessione del Contratto**

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Il Concessionario è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti.

#### **Articolo 19      Oneri delle Amministrazioni Contraenti**

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del Contratto derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivati.

Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'Oneri nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell'Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Committenti.

#### **Articolo 20      Clausole di Legalità**

Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 21      Obblighi di comunicazione**

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Concessionario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dell'Amministrazione di appartenenza.

## **Articolo 22      Tutela della riservatezza**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI**

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente e/o Committente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:
  - a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
  - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
  - c) le operazioni di trattamento previste;
  - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
  - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
  - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
  - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
  - a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
  - b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
  - c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
  - d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
  - e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto

- alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
- f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
  - g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
  - h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
  - i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
  - l) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:
- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
  - b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
  - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
  - d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
  - e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.
8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:
- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
  - b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
  - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
  - d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
  - e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
  - f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
  - g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;

- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
- c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

## **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI**

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>.

## **Articolo 23      Spese Contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni Contraenti.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti.

## **Articolo 24      Clausole Finali**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni generali

e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

**Articolo 25      Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine il Concessionario elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.